


Report sulla visita al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Trapani



Rapporto a cura dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).

Aggiornato al mese di ottobre 2023.

Riproduzione autorizzata a fini non commerciali con citazione della fonte.

Contenuti

Introduzione e obiettivi del sopralluogo.....	2
1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva	5
1.1. Le agenzie europee e le organizzazioni internazionali.....	6
2. Dati e informazioni generali	7
2.1. La struttura	7
2.2. Le presenze e i rimpatri.....	9
3. L'attuale attuazione dell'approccio hotspot	11
4. I diritti e le principali violazioni riscontrate	14
4.1. Accesso al diritto di difesa.....	14
4.2. Diritto al reclamo.....	17
4.3. Diritto di informazione legale ed accesso alla richiesta di protezione internazionale.....	18
4.4. Attività di mediazione linguistica e culturale	23
4.5. La tutela del diritto alla salute.....	23
4.6. La libertà di corrispondenza telefonica e i contatti con il mondo esterno ...	30
4.7. Condizioni generali di trattenimento, servizi generali all'interno del centro, qualità della vita e attività ludico-ricreative.....	33
Conclusioni e raccomandazioni	36

Introduzione e obiettivi del sopralluogo

Il trattenimento dei cittadini stranieri al fine del loro rimpatrio costituisce un unicum tra le ipotesi di privazione della libertà personale, non motivata dalla commissione di un reato o da finalità di prevenzione in quanto è una misura che non è necessariamente motivata da esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. La mera lettura dell'articolo 14 D.lgs. 286/1998 e delle ipotesi di trattenimento ivi previste è sufficiente a fare comprendere che lo stesso risponde all'esigenza della pubblica amministrazione di assicurare che l'espulsione dal territorio nazionale sia effettivamente eseguita. Anche il trattenimento del richiedente protezione internazionale risponde di fondo alla medesima ratio, mantenere il controllo fisico sulla persona in attesa della valutazione della domanda di asilo con il fine ultimo dell'allontanamento dal territorio. Nel corso degli anni si è osservato un uso intensivo di tale strumento di confinamento, sia per i cittadini stranieri considerati irregolari, sia per i richiedenti asilo e un ampliamento dei presupposti di tale istituto, uso della detenzione. La detenzione amministrativa, lungi dall'essere transitoria, si protrae per mesi. Il trattenimento, nelle modalità in cui viene applicato, assume una natura punitiva e appare come uno strumento di gestione dei flussi migratori e di selezione dei cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio nazionale.

Con la legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio, il trattenimento dei richiedenti asilo diviene una misura potenzialmente generalizzata, l'hotspot luogo di detenzione potenzialmente ordinaria per alcuni richiedenti protezione, inteso nelle intenzioni del legislatore come uno spazio extraterritoriale laddove il richiedente, con una finzione giuridica in alcun modo prevista dal nostro ordinamento, sarebbe considerato come non ammesso nel territorio dello stato, se non dopo una decisione di riconoscimento di una protezione internazionale.

La durata del trattenimento in CPR, tutt'altro che breve, rende particolarmente necessario monitorare le condizioni in cui lo stesso avviene. È significativo che il legislatore si sia occupato di fornire una base legale idonea a legittimare la privazione della libertà ma non si sia al contrario concentrato sui diritti delle persone sottoposte a tale privazione. Quanto agli standard e alle condizioni del trattenimento, l'articolo 14 citato si limita a prescrivere il rispetto di "adeguati standard igienico sanitari e abitativi", del diritto all'informativa relativa allo status delle persone trattenute, all'assistenza, il pieno rispetto della loro dignità oltre che la libertà di corrispondenza - anche telefonica - con l'esterno¹. Le condizioni di trattenimento sono poi disciplinate da norme di rango secondario.

¹ Con riferimento specifico alle condizioni di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale si veda art. 7, d.lgs. 142/2015.

È quindi fondamentale che la società civile eserciti un ruolo autonomo di monitoraggio e supervisione² in aggiunta a quello che la vigente legislazione demanda alla pubblica amministrazione in particolare laddove la stessa non svolga efficacemente tale ruolo³.

In particolare, il centro di Trapani, situato nella frazione di Milo, dopo un periodo di funzionamento come Centro di identificazione ed espulsione (CIE), è stato trasformato, alla fine del 2015, in centro hotspot. La destinazione del centro è stata nuovamente modificata a ottobre 2018, quando è stato convertito in Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). Ad oggi, nuovamente operativo dall'agosto del 2021 come CPR, dopo un periodo di chiusura in quanto dichiarato inagibile nel mese di febbraio 2020 dalla Prefettura di Trapani, oltre ad essere luogo di detenzione amministrativa funzionale al rimpatrio svolge funzioni riconducibili all'approccio hotspot, in continuità con le procedure attuate a [Pantelleria](#).

Al momento della visita, il CPR era gestito dall'ATI "Vivere Con Società Cooperativa Onlus - Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale"⁴, responsabile anche della gestione del CPR di Brindisi.

L'assenza di informazioni sulle procedure che vengono attuate per l'accesso ai servizi cui hanno diritto i trattenuti e sulle condizioni di detenzione hanno determinato ASGI a formulare un'istanza alla Prefettura chiedendo di poter visitare il centro⁵. La visita, autorizzata dalla Prefettura, si è

² Con riferimento al CPR di Trapani è stata anche avanzata nel 2019 richiesta di ingresso di una delegazione di soci ASGI e di attivisti della Campagna LasciateCIEntrare in accompagnamento ad un parlamentare, al fine di coadiuvarlo nell'esercizio del suo ufficio e di rafforzare l'attività di monitoraggio svolta a livello locale rispetto alle garanzie poste in essere all'interno di questi luoghi. A seguito di rifiuto di autorizzazione da parte della Prefettura di Trapani, è stato presentato ricorso oggi in trattazione. Per approfondimenti si veda: <https://inlimine.asgi.it/il-diritto-di-accesso-ai-cpr-di-parlamentari-accompagnati-da-delegazioni-di-esperti-nessuna-discrezionalita-in-capo-alla-pubblica-amministrazione/>.

³ Sull'importanza del ruolo del terzo settore si è espresso anche il Consiglio di Stato con riferimento ai luoghi di trattenimento siti nelle zone di transito aeroportuali: *"l'ordinamento prevede in ogni caso la possibilità di accesso e visita nelle predette aree di transito da parte di Autorità e soggetti pubblici, al fine di verificare le condizioni dei locali destinati al soggiorno temporaneo dei cittadini interessati dal respingimento alla frontiera, dal momento che il ruolo dei soggetti del c.d. terzo settore non è evidentemente corrispondente a (e sostituito da) quello delle autorità pubbliche"* (Consiglio di Stato n. 09837/2021).

⁴ Si veda: http://www.prefettura.it/trapani/news/Bandi_di_gara_e_concorsi-15025893.htm#News_118396.

⁵ Con riferimento al CPR di Trapani è stata anche avanzata nel 2019 richiesta di ingresso di una delegazione di soci ASGI e di attivisti della Campagna LasciateCIEntrare in accompagnamento ad un parlamentare, al fine di coadiuvarlo nell'esercizio del suo ufficio e di rafforzare l'attività di monitoraggio svolta a livello locale

svolta in data 15 dicembre 2022, anche con riferimento alla possibilità di colloquiare con le persone trattenute, laddove disponibili o su richiesta delle stesse, ai sensi dell'art. 7, della [Direttiva del Ministero dell'Interno](#) datata 19 maggio 2022 recante "Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni". Tuttavia, in violazione di una piena implementazione del loro diritto alla comunicazione con il mondo esterno, non è stato possibile avere colloqui individuali con i trattenuti. Sebbene fosse stato riferito in via preventiva alla delegazione che i trattenuti sarebbero stati informati della sua presenza, e che avrebbero potuto esprimere la volontà di comunicare con la stessa, le persone trattenute hanno riferito di non essere state informate della presenza di una delegazione, né della possibilità di interloquire con la stessa. Inoltre, dietro parere del Ministero dell'Interno, è stato possibile accedere esclusivamente alle aree comuni della struttura.

Nell'ambito dell'accesso è stato possibile interloquire – purtroppo attraverso le sbarre – con due gruppi⁶ di persone trattenute, principalmente di nazionalità tunisina, ma anche di nazionalità egiziana, algerina, marocchina, senegalese, gambiana.

La raccolta di informazioni svolta in occasione della visita di monitoraggio – attraverso osservazione diretta, interviste con personale dell'ente gestore, delle autorità di polizia presenti in struttura, e colloqui di gruppo con le persone trattenute – è proseguita nei mesi successivi alla visita attraverso la formulazione da parte di ASGI di istanze di accesso civico generalizzato, inerenti le tematiche di interesse, nell'intento di approfondire alcuni aspetti rimasti poco chiari durante la visita relativamente alle modalità di attuazione della privazione della libertà personale presso il CPR di Trapani. I riscontri e i documenti condivisi dalle autorità competenti sono disponibili sul sito del progetto In Limine di ASGI.⁷

Tanto la visita quanto le risposte ai quesiti formulati da ASGI fanno emergere numerose e gravi criticità sia in merito alle condizioni materiali del trattenimento che, soprattutto, con riferimento al rispetto dei diritti delle persone trattenute. Tra queste sono state riscontrate criticità nell'accesso tempestivo e sistematico all'informativa legale, nell'accesso alla protezione internazionale, nonché nell'accesso alla difesa; inoltre, secondo quanto riferito dalle persone trattenute, risulta carente la condivisione di materiale informativo, consegnato alle persone

rispetto alle garanzie poste in essere all'interno di questi luoghi. A seguito di rifiuto di autorizzazione da parte della Prefettura di Trapani, è stato presentato ricorso oggi in trattazione. Per approfondimenti si veda: <https://inlimine.asgi.it/il-diritto-di-accesso-ai-cpr-di-parlamentari-accompagnati-da-delegazioni-di-esperti-nessuna-discrezionalità-in-capo-alla-pubblica-amministrazione/>.

⁶ Ciascun gruppo era composto da circa 15 trattenuti.

⁷ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/il-cpr-di-trapani-le-informazioni-e-i-documenti-forniti-dalla-pubblica-amministrazione/>

trattenute in occasione della visita, viene percepita come insufficiente la fornitura di pasti, e l'organizzazione di attività ricreative accessibili alle persone trattenute. Infine, è stata riscontrata la mancata possibilità di utilizzo dei telefoni cellulari, essendo possibile comunicare con il mondo esterno solo attraverso le schede telefoniche con tutte le limitazioni che ciò comporta.

1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva

Alla visita al CPR di Trapani della delegazione ASGI erano presenti un rappresentante dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani⁸, un rappresentante della Prefettura di Trapani e, per l'Ente gestore, la Direttrice del CPR, l'assistente sociale - che svolge anche il ruolo di operatrice legale - il medico, l'infermiere e due mediatrici interculturali di lingua araba.

Secondo quanto riferito durante la visita, e riportato nella documentazione fornita dall'ente gestore del CPR, riguardo l'organico previsto per l'espletamento delle attività previste da capitolato⁹, si indica il monte ore delle seguenti figure professionali: direttrice (24h settimanali), assistente sociale (16h settimanali, di cui 8h dedicate all'assistenza sociale e 8h all'informativa legale), psicologa (24h settimanali), infermiere (24h settimanali), medico (24h settimanali), mediatore (24h settimanali) oltre ad un possibile coinvolgimento di mediatori a chiamata.

Il Centro Per il Rimpatrio si trova all'interno di una struttura polifunzionale, nella quale è situato anche l'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani, con le sezioni III e IV, i locali della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, nonché i locali, sempre nel medesimo edificio, in cui operano le agenzie europee Frontex e EUAA. Gli uffici della Questura e i locali delle agenzie europee sono situati in un edificio immediatamente a ridosso dell'ingresso, dunque facilmente accessibile all'utenza esterna, che vi accede ai fini della registrazione della richiesta di protezione internazionale, o - nel caso di persone giunte in Italia via mare e trasferite a Trapani da Pantelleria - ai fini del completamento delle procedure di identificazione, solo parzialmente compiute sull'isola.

⁸ Tra le attività di competenza vi sono le operazioni di identificazione mediante fotosegnalamento, la compilazione del modello C3, la formalizzazione delle domande di protezione internazionale.

⁹ Si veda http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1240/2._Capitolato_Trapani_Milo_Ver._02.pdf. In seguito all'ultima gara di appalto del 7 settembre 2021, non sembrerebbe sia stata pubblicata una versione aggiornata dal Capitolato. L'esito della gara è disponibile su http://www.prefettura.it/trapani/news/Bandi_di_gara_e_concorsi-15023171.htm

1.1. Le agenzie europee e le organizzazioni internazionali

Secondo quanto rilevato durante la visita, sono presenti all'interno della struttura polifunzionale l'Agenzia Europea Frontex (European Border and Coast Guard Agency)¹⁰, e l'Agenzia Europea per l'Asilo, EUAA (European Union Agency for Asylum).¹¹ Secondo quanto emerso nell'ambito di un colloquio con un membro dell'Agenzia EUAA, la stessa opera in supporto alle autorità di Polizia presenti nel CPR di Trapani, occupandosi di facilitare l'individuazione delle persone portatrici di esigenze specifiche (art. 17 D.lgs 142/15) e, in particolare, delle persone vittime di tratta. Non è stato, invece, possibile incontrare personale dell'Agenzia Frontex, né di indagarne il ruolo specifico. Secondo quanto riferito dal personale dell'ente gestore, l'Agenzia opera prevalentemente all'interno dell'Ufficio Immigrazione, ma - in alcuni casi - interloquisce direttamente con le persone trattenute. Secondo quanto rappresentato dalla [Prefettura di Trapani](#) a seguito di accesso civico generalizzato, l'Agenzia EUAA, preposta all'attività informativa e di supporto per le esigenze della Sezione IV dell'Ufficio Immigrazione, dispone di tre operatori "expert" e di due mediatori. Frontex presenta, invece, un responsabile appartenente alla Polizia di Stato che di regola si avvale di due collaboratori, uno dei quali svolge l'attività di mediatore".

Sempre secondo le informazioni condivise dallo staff dell'ente gestore, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) avrebbe visitato la struttura di detenzione un'unica volta nel corso del 2022, nella misura di tre operatori/operatrici tra i quali era presumibilmente presente un mediatore culturale.

Infine, secondo quanto riferito dall'ente gestore, il Comitato della Croce Rossa Italiana (CRI) di Trapani interverrebbe occasionalmente all'interno della struttura polifunzionale in accordo con la Prefettura. In particolare, le attività svolte dalla CRI consisterebbero nella fornitura di beni di prima necessità, tra cui latte in polvere per neonati e giochi per bambini, nonché nell'organizzazione del trasporto delle persone portatrici di esigenze specifiche, e del loro accompagnamento presso strutture di accoglienza dedicate. È possibile presumere che i destinatari dell'intervento della CRI siano le persone giunte in Italia via mare e trasferite da Pantelleria a Trapani per il completamento delle procedure di identificazione.

¹⁰ Si veda: <https://frontex.europa.eu>

¹¹ Si veda: <https://euaa.europa.eu>

2. Dati e informazioni generali

2.1. La struttura

Come brevemente menzionato nei precedenti paragrafi, il CPR di Trapani è ubicato all'interno di una struttura polifunzionale, che ospita anche gli Uffici della Questura, la Commissione Territoriale di Trapani, le Agenzie Europee Frontex e EUAA. Il CPR consta di due aree, una dedicata ai locali dell'Ente Gestore, ove vengono forniti i servizi dedicati ai trattenuti, ed una dedicata all'alloggio delle persone trattenute, consistente in moduli abitativi articolati intorno a spazi comuni.



I locali di competenza dell'ente gestore si articolano lungo due corridoi paralleli, all'interno di un unico edificio, connessi tra loro da un locale dedicato alla fornitura dei pasti. Secondo quanto riferito dall'ente gestore - sebbene tale locale venga definito "mensa", i pasti vengono consegnati alle persone trattenute direttamente all'interno delle sezioni; la consumazione avviene all'interno dei moduli, ove sono presenti un tavolo e delle panche in cemento, oppure negli spazi comuni all'aperto all'interno delle sezioni ove ha luogo il trattenimento, privi di tavoli e sedie.

Lungo i due corridoi si aprono gli uffici e le stanze dedicate alla fornitura dei servizi previsti dal Capitolato, tra cui un ambulatorio per le visite, una stanza di osservazione medica, un ufficio dedicato all'assistenza legale, un ufficio dedicato ai colloqui di servizio sociale, un deposito degli effetti personali detto "valigeria" ove, secondo quanto appreso, sarebbero riposti anche i telefoni cellulari.

Secondo le informazioni raccolte durante la visita, la struttura detentiva si articolerebbe in 8 diversi settori, con numeri di stanze variabili (da 4 a 6 per ciascun settore), da sei posti ciascuna,

per una capienza totale di 50 posti.¹² Al momento della visita, veniva riferito l'utilizzo dei settori B1 e B2, ove erano presenti sole 14 persone a fronte di una capienza teorica di 24 posti, articolati in 4 stanze, e dei settori C1 e C2 ove erano alloggiati le restanti 21 persone - a fronte di una capienza teorica di 36 posti, articolati in 6 stanze. È stato, altresì comunicato che i settori D1 e D2 erano utilizzati per l'isolamento delle persone affette da Coronavirus. Secondo quanto reso pubblico dalla Prefettura di Trapani lo scorso 7 novembre 2022, la struttura dovrebbe raggiungere una capienza di 204 posti.¹³

La delegazione ha potuto visitare una delle sezioni dedicate al trattenimento, vuota al momento della visita. Constatava dunque che i moduli abitativi sono interamente in cemento, così come lo spazio esterno. Facendovi ingresso si entrava in una prima sala dove era presente un tavolo, con intorno quattro panche in cemento armato, una tv incastonata nel muro. Sulla sinistra rispetto all'ingresso si poteva accedere a un bagno, dalle condizioni igieniche inadeguate nonostante l'assenza di persone nel modulo, composto da 2 turche, 3 docce, 3 lavandini. Attraversando la prima sala, si aveva accesso al dormitorio. Anch'esso si presentava interamente in cemento, e si componeva di sei posti letti in cemento, con rispettivi comodini incastonati nel muro. I locali, privi di qualsiasi suppellettile e con mobilio saldamente ancorato al pavimento, a parte i materassi ignifughi inadeguati alle esigenze, ricordano molto una "cella liscia", ossia *"una cella vuota, in cui i detenuti vengono lasciati senza niente che non siano le quattro mura lisce di una stanza. Quella delle celle lisce è una prassi, seppur formalmente vietata dal regolamento penitenziario e da fonti sovranazionali, oramai consolidata in alcuni istituti di pena"*¹⁴.

Secondo quanto emerso in sede di monitoraggio, l'intenzione sarebbe quella di utilizzare il settore appena ristrutturato post incendio per i "presunti/sedimenti minori", ossia tutte quelle persone che, pur essendosi dichiarate minorenni, sarebbero sottoposte a trattenimento illegittimo fino all'esito delle procedure di accertamento dell'età. Tale prassi sarebbe in contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente (L.47/2017, cd. "Legge Zampa") che sottolinea il principio *favor minoris*, secondo il quale "nelle more dell'esito delle procedure di identificazione e di accertamento dell'età, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minorenni previste dalla legge (art. 19-bis, comma 2, D. Lgs 142/15 e art. 5, comma 4, L. 47/17).

¹² Nell'agosto 2021, al momento della riapertura della struttura in seguito al completamento dei lavori di ristrutturazione erano previsti solo 36 posti. Si veda: <https://cild.eu/blog/2022/10/13/trattenimento-illegittimo-nella-mensa-del-cpr-di-trapani/>

¹³ Si veda: http://www.prefettura.it/trapani/news/Bandi_di_gara_e_concorsi-15023171.htm

¹⁴ Si veda <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/salute-mentale-in-carcere-o-della-solitudine/#:~:text=La%20cella%20liscia%20%C3%A8%20una,in%20alcuni%20istituti%20di%20pena>

Nella fase conclusiva della visita, la delegazione ha attraversato un ulteriore ampio locale, vuoto, all'interno del quale erano ammassati materassi in gommapiuma. Secondo quanto emerso dai colloqui con gli operatori dell'ente gestore, tale ampio locale era stato immaginato come mensa comune, poi rimasto inutilizzato a causa delle procedure di somministrazione dei pasti implementate, che ne prevedono la consumazione all'interno delle sezioni e dei moduli in cui sono trattenute le persone. Nella pratica, esso sarebbe utilizzato per alloggiare persone giunte in Italia via mare e provenienti da Pantelleria, in attesa dell'espletamento delle operazioni di fotosegnalamento volte alla definizione dello status giuridico, e dell'incanalamento nei circuiti di accoglienza o - viceversa - di allontanamento dal territorio. Secondo quanto appreso durante la visita, la permanenza delle persone in una sorta di "regime Hotspot" non supererebbe le 72h, un tempo comunque significativo, e avverrebbe in condizioni estremamente precarie e di privazione illegittima della libertà personale: secondo quanto riferito, persone adulte, minorenni e nuclei familiari alloggierebbero su materassi posti a terra, in condizioni di totale promiscuità in termini di genere e di età.¹⁵

2.2. Le presenze e i rimpatri

Al momento della visita erano trattenuti presso il CPR di Trapani 35 cittadini stranieri, tra cui 5 cittadini egiziani, 1 cittadino ghanese, 2 cittadini nigeriani, 1 cittadino marocchino, 1 cittadino ivoriano, 1 cittadino senegalese, 24 cittadini tunisini. Per ciò che concerne la condizione giuridica dei trattenuti, l'ente gestore riferiva la presenza di 23 richiedenti asilo, dunque trattenuti ai sensi dell'art. 6, del D. Lgs. 2015 n. 142, di cui 17 cittadini tunisini, 5 cittadini egiziani, 1 cittadino nigeriano. Secondo quanto riferito dai funzionari presenti alla visita, la maggior parte delle manifestazioni di volontà di chiedere protezione internazionale avverrebbe in fase di convalida del trattenimento. Riguardo il 2022, veniva riferita una media di 17 giorni di trattenimento, su un totale di 84 ingressi.

Secondo i dati forniti dalla [Questura di Trapani](#), a seguito di accesso civico generalizzato, nel 2022 sono state trattenute presso il CPR di Trapani 605 persone, prevalentemente di nazionalità tunisina (529) ed egiziana (40). Nel periodo dal primo gennaio al 22 marzo del 2023, ne sono state trattenute 214, prevalentemente di cittadinanza tunisina (178), egiziana (9) e nigeriana (9). Sempre nel 2022, 394 persone sono state rimpatriate tramite l'impiego di voli charter, diretti verso la Tunisia (365 persone), l'Egitto (27 persone) e la Nigeria (2 persone); due persone di nazionalità rumena e georgiana sono state espulse tramite rimpatrio con scorta, mentre quattro cittadini della Federazione Russa (2), Romania e Kirghizistan sono state rimpatriate senza scorta.

¹⁵ Quanto rilevato appariva in linea con quanto menzionato nel Report dell'CHILD, agosto 2022, vedasi: <https://child.eu/blog/2022/10/13/trattenimento-illegittimo-nella-mensa-del-cpr-di-trapani/>

Nel periodo dal primo gennaio al 22 marzo 2023, 142 persone sono state rimpatriate tramite volo charter, voli diretti verso la Tunisia (139 persone), Egitto (2) e Gambia (1); quattro persone di nazionalità marocchina tramite rimpatrio con scorta.

In merito all'esecuzione delle procedure di rimpatrio, veniva riferita durante la visita l'organizzazione di due voli charter predisposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere settimanali per la Tunisia (con "[cadenza pressoché bisettimanale](#)", il martedì e il giovedì) - di cui una media di 10 cittadini tunisini a settimana provenienti dal CPR di Milo - a fronte di rimpatri comunque sistematici ma meno frequenti verso l'Egitto, e di voli dedicati verso Gambia e Senegal, a seguito di trasferimento presso l'aeroporto di Roma Fiumicino. Non venivano resi disponibili i dati complessivi sui rimpatri eseguiti dal CPR di Milo nel 2022, ma si faceva riferimento a dati generici su scala nazionale, che si aggirerebbero intorno alle 80-100 persone rimpatriate su base settimanale. Secondo quanto riferito, la pianificazione dei rimpatri avverrebbe su richiesta del Ministero dell'Interno e sarebbe estremamente variabile su base giornaliera. A fronte di giornate in cui non si disporrebbe il rimpatrio di alcun cittadino, in alcuni giorni verrebbe richiesta la preparazione al rimpatrio di circa 20-25 persone.

Veniva inoltre riferita la presenza, tra i cittadini stranieri rimpatriati, di persone che avevano inizialmente manifestato la volontà di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che vi avevano poi rinunciato in seguito alla convalida del loro trattenimento. Secondo la lettura del personale della Questura, la convalida del trattenimento di ulteriori trenta giorni funzionerebbe da deterrente per coloro che manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale, comportando la rinuncia. Tale interpretazione rende visibile i meccanismi di "scoraggiamento" cui richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi "sicuri" vanno incontro: in udienza, infatti, essi si trovano *de facto* costretti a trovare un compromesso tra le esigenze di protezione e legittimo desiderio di libertà personale. Di fatto la complessiva capacità di trattenimento del richiedente asilo scoraggia l'esercizio del diritto di asilo in condizioni di trattenimento.

Infine, sempre in riferimento ai rimpatri, veniva brevemente discussa la possibilità di rimpatrio di cittadini stranieri che avessero presentato ricorso avverso una pronuncia di manifesta infondatezza o inammissibilità della richiesta di asilo (casi in cui il provvedimento di espulsione non risulta automaticamente sospeso), in attesa della decisione del giudice in merito alla sospensiva (art. 35-bis, comma 4 del d.lgs 25/2008). Il personale dell'ente gestore riferiva come "buona pratica" quella di lasciare le persone ricorrenti "in stand by", senza procedere al rimpatrio in attesa della pronuncia del giudice. Sembra opportuno ricordare come il richiedente protezione abbia sempre diritto ad attendere che il Tribunale si pronunci sull'istanza di sospensiva ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, d.lgs 25/08, salvi i casi espressamente previsti dallo stesso art. 35-bis, co. 5, d.lgs 25/08.

3. L'attuale attuazione dell'approccio hotspot¹⁶

L'analisi effettuata da Asgi nel corso degli ultimi due anni con riferimento a Pantelleria quale via d'accesso al territorio italiano ha evidenziato l'esistenza di gravi criticità in merito al rispetto dei diritti delle persone straniere in arrivo presso l'isola. Tra i profili di maggiore criticità figurano le pratiche di detenzione illegittima e gli ostacoli esistenti nell'accesso al diritto di difesa; l'inadeguatezza dell'attività di informazione e la totale assenza di qualsivoglia assistenza legale; le pratiche volte a ostacolare l'accesso alla richiesta di asilo; la violazione della libertà di corrispondenza telefonica. In particolare, l'illegittimo sequestro del telefono alle persone giunte via mare ne comporta la permanenza in una condizione di totale isolamento: l'impossibilità pressoché totale di comunicare con il mondo esterno - e di contattare un avvocato - preclude l'esercizio del diritto di informazione e difesa.

Nella generale invisibilità, si riproducono tecniche di controllo della migrazione e meccanismi informali di gestione degli ingressi connaturati all'approccio hotspot.¹⁷ È da qui che inizia un percorso che inserisce le persone migranti nella filiera che collega la Tunisia a Pantelleria e Trapani, facilitandone il rimpatrio verso la Tunisia in tempi relativamente brevi.¹⁸

¹⁶ Come noto, il cosiddetto approccio hotspot rappresenta, a partire dal 2015, il sistema ordinario attraverso il quale le autorità italiane gestiscono il flusso delle persone straniere che arrivano via mare in Italia. La strategia hotspot, figlia di un processo politico nato in seno all'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: la rapida identificazione attraverso i rilievi fotodattiloscopici di tutte le persone in ingresso, registrazione e rilevamento delle impronte digitali; la verifica delle ragioni di emigrazione, dei motivi dell'emigrazione e l'immediata classificazione dei cittadini stranieri in richiedente protezione internazionale e immigrati irregolari, di conseguenza il rapido rimpatrio dei cittadini classificati come irregolari. Tale sistema introdotto in Italia in assenza di una specifica disciplina legislativa continua a caratterizzarsi per una forte lacunosità ed inadeguatezza dal punto di vista della regolamentazione giuridica, ma ciò nonostante, con la legge 2023 n.50, approccio hotspot, diviene la normalità per potenzialmente tutti i richiedenti asilo. La mancanza di specifica disciplina per quanto riguarda le procedure che si svolgono negli hotspot e la natura stessa di questi - disposti - vi hanno permesso che prassi e funzioni dei singoli hotspot si differenziassero molto nel corso del tempo, un metodo in grado di modellarsi in ragione delle specifiche esigenze delineate dalla contingenza politica. Una funzione L'hotspot acquisisce anche una illegittima funzione di selezione delle persone migranti, preselezionando informalmente chi può accedere all'esercizio del diritto di asilo e chi no.

¹⁷ Per approfondimenti si vedano: <https://inlimine.asgi.it/sospensione-del-diritto-il-report-su-pantelleria/>; <https://inlimine.asgi.it/pantelleria-interrogazione-parlamentare-sulle-violazioni-dei-diritti-dei-cittadini-stranieri/>; <https://inlimine.asgi.it/migranti-invisibili-e-precari-a-pantelleria-asgi-scrive-alle-autorita-competenti-dopo-un-sopralluogo-giuridico/>; <https://inlimine.asgi.it/report-sopralluogo-giuridico-pantelleria-una-sospensione-del-diritto/>.

¹⁸ Vedasi Alarm Phone Tunis & Alarm Phone Palermo (2023), From the boat to the plane: a journey of

In seguito ad un periodo di permanenza variabile presso la struttura destinata alla prima accoglienza sull'Isola, e compatibilmente con le condizioni metereologiche, le persone giunte a Pantelleria via mare sono trasferite a Trapani a bordo di navi di linea, previa autorizzazione da parte della Prefettura di Trapani. A Trapani vengono condotte presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), snodo di fondamentale importanza nelle politiche di gestione e controllo istituzionale degli arrivi che caratterizzano questo versante della Sicilia. In questa struttura, le persone vengono sottoposte a formale fotosegnalamento da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani, responsabile anche dello svolgimento di attività di polizia giudiziaria e amministrativa, tra cui la determinazione della condizione giuridica dei cittadini stranieri. Infatti, come confermato anche nell'ambito della presente visita di monitoraggio, alle persone giunte a Pantelleria viene fatto sottoscrivere un foglio definito come 'informativo' che ha il medesimo formato del foglio notizie e di cui non viene rilasciata alcuna copia alla persona. Secondo le informazioni raccolte, esso avrebbe una finalità di pre-identificazione e verrebbe compilato in presenza di soli funzionari di Pubblica Sicurezza, ovvero Carabinieri o Guardia di Finanza ma anche eventuali funzionari di Polizia Giudiziaria, spesso in assenza di mediazione culturale da parte di personale specializzato.

A Pantelleria non è infatti presente una sede dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani, sebbene siano in corso lavori finalizzati all'apertura di una specifica postazione. Secondo quanto riferito da un funzionario della Questura di Trapani, presente alla visita di monitoraggio, sul 'foglio informativo' verrebbero indicati esclusivamente i dati anagrafici della persona, mentre sarebbe lasciata 'in bianco' la sezione dedicata alle motivazioni della migrazione, fondamentali per la pubblica amministrazione al fine di determinare la condizione giuridica della persona. Tali motivazioni sarebbero indicate solo successivamente, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani, nell'ambito della compilazione di un ulteriore foglio notizie, successivamente allegato al precedente. Secondo quanto riferito da EUAA, l'informativa legale sarebbe svolta precedentemente alla compilazione del foglio notizie con l'ausilio di mediatori culturali dell'agenzia¹⁹; nello stesso momento verrebbero rilevate eventuali esigenze particolari²⁰, utili a determinare ulteriori step procedurali nell'accesso alla richiesta di asilo o al trattenimento

injustice, ECHOES, 8, Settembre, p.22

https://media.licdn.com/dms/document/media/D4E1FAQHjeQdj8p4Mzw/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1695893491165?e=1698278400&v=beta&t=0_AFiFCqFWWwezKX1UdTYI0UntfFpBJYxf1gxzSZE7J

A

¹⁹ L'agenzia EUAA, secondo quanto riferito, disporrebbe di due mediatori culturali, di lingua araba e francese.

²⁰ Si tratterebbe di una "pre-identificazione della vulnerabilità", il cui esito sarebbe successivamente riferito dallo staff di EUAA alle autorità di pubblica sicurezza.

finalizzato al rimpatrio. Nonostante il supporto fornito dall'Agazia EUAA, presente presso il CPR di Trapani, sembrerebbe, secondo quanto riferito dalla precitata Agazia, che le procedure di individuazione delle vulnerabilità, sia da parte delle autorità di polizia operative sull'Isola di Pantelleria che da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani, siano spesso svolte in maniera sommaria, con evidenti ripercussioni sulle procedure di valutazione dell'idoneità al trattenimento. Nell'ambito della visita si apprende di persone affette da malattie croniche non tempestivamente individuate - e dunque illegittimamente trattenute - ma anche di donne in stato di gravidanza non individuate come tali, anche a causa della mancanza di personale specializzato - e femminile - sull'isola di Pantelleria. Tra i casi degni di nota venivano riferiti il caso di un cittadino tunisino affetto da leucemia, le cui precarie condizioni di salute erano state ritenute compatibili con la vita in comunità ristretta e diversi casi di cittadini tunisini sordomuti, per i quali non era stato reperito alcun mediatore di Lingua dei Segni, compromettendone l'accesso all'assistenza sanitaria, all'informativa legale, alla protezione internazionale, e a qualsivoglia esercizio dei loro diritti.

Come accennato in precedenza, in seguito allo sbarco a Pantelleria le persone sarebbero illegittimamente private dei telefoni cellulari, sino al trasferimento a Trapani e alla conclusione del processo di determinazione della condizione giuridica. Secondo quanto appreso in fase di monitoraggio - i telefonini viaggerebbero congiuntamente alla documentazione sanitaria redatta a Pantelleria, anch'essa non resa accessibile alle persone, in contrasto con quanto esplicitato anche nelle procedure di gestione degli hotspot.²¹

Pertanto, le procedure rilevate sembrano confermare la funzione ibrida del CPR di Trapani, a cavallo tra Hotspot e centro di detenzione amministrativa ai fini del rimpatrio. Secondo quanto riferito, sembrerebbe in via di conclusione il processo di pieno espletamento delle procedure di fotosegnalamento e identificazione delle persone giunte via mare presso l'hotspot operativo sull'Isola di Pantelleria.²² Sino a fine maggio 2023 - secondo quanto emerso nell'ambito di un sopralluogo di monitoraggio svolto da una delegazione di Asgi presso l'isola di Pantelleria, tali procedure risultavano essere ancora svolte presso il CPR di Trapani.²³

Ad oggi, appare fondamentale proseguire le azioni di monitoraggio, nell'intento di verificare l'evoluzione delle procedure in oggetto, i luoghi di espletamento, gli attori coinvolti, al fine di comprendere l'impatto di tali mutamenti sia in merito al ruolo formale dell'Isola di Pantelleria

²¹ <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/hotspot>

²² Si veda: <https://inlimine.asgi.it/sospensione-del-diritto-il-report-su-pantelleria/>.

²³ Si veda anche il riscontro della Prefettura di Trapani del 10 maggio 2023: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Risposta-Prefettura-Trapani-hotspot-Pantelleria-10.5.2023.pdf>. .

nelle politiche di contenimento dei flussi migratori, che riguardo la (possibile) ridefinizione del CPR di Trapani, quale luogo chiave nella filiera sopra descritta.

4. I diritti e le principali violazioni riscontrate

4.1. Accesso al diritto di difesa

Il diritto di difesa rappresenta un diritto inviolabile e valore preminente tutelato dalla Costituzione all'art. 24. Tenendo conto che il diritto alla libertà personale obbliga lo Stato a fornire garanzie procedurali di stretta applicazione con la finalità di contrastare privazioni arbitrarie della libertà, è fondamentale che sia garantito un effettivo accesso all'assistenza legale da parte dei cittadini stranieri trattenuti. Il diritto ad incontrare e farsi assistere dal legale di fiducia, sin dalle prime fasi della privazione della libertà, è un diritto funzionale al pieno esercizio delle garanzie di difesa del cittadino destinatario di una misura restrittiva della sua libertà personale.²⁴

La misura del trattenimento presso un CPR deve essere necessariamente convalidata da un giudice che verifica la sussistenza dei presupposti per l'esecuzione dell'ordine emesso dal Questore. Il Questore, entro 48 ore dall'esecuzione dell'ordine di trattenimento deve dare notizia al Giudice competente per la convalida che, a sua volta, nelle successive 48 ore deve pronunciarsi in merito alla convalida del provvedimento di restrizione della libertà personale. L'art. 14 comma 4 del d.lgs. 286/1998 prevede l'obbligo della presenza di un difensore dello straniero all'udienza di convalida o di proroga del trattenimento²⁵, tuttavia prevedendo al comma 4 bis, a seguito delle ultime

²⁴A tal riguardo, l'articolo 13 della Direttiva 2008/115/CE, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, prevede al terzo paragrafo che “[i]l cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica”. Quindi, in linea con le garanzie elementari applicabili a chiunque sia privato della libertà personale, è indubbio che il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali spettino anche al cittadino straniero oggetto di trattenimento in forza, con riferimento alla normativa europea, dell'art. 23 par. 2, della Direttiva 2013/32/UE, il quale dispone che gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente e dell'art. 9, par. 4, dir. 2013/33, ai sensi del quale i richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono, oltre che delle ragioni del trattenimento, delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

²⁵ L'art. 14, comma 4 del D.lgs. 286/98 dispone la partecipazione all'udienza dell'interessato e del suo difensore tempestivamente avvertito, e l'ammissione del cittadino straniero all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. E l'art. 20 del DPR 394/99 al comma 2 dispone che lo

modifiche normative introdotte dalla legge n. 50/2023, che la partecipazione della persona trattenuta all'udienza avvenga "ove possibile" a distanza, comportando per il difensore la scelta di essere in aula, anche ai fini di una corretta verbalizzazione, o presso il centro insieme al proprio assistito.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno, all'art. 2, comma 2, l'Ente gestore prima dell'udienza di convalida informa la persona del diritto di nominare un avvocato di fiducia e rende immediatamente consultabile **alla persona che ne fa richiesta** l'elenco degli avvocati che prestano gratuito patrocinio fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati su richiesta della Prefettura periodicamente aggiornato. All'art. 7, comma 6, con riferimento alle modalità di accesso ai CPR dei difensori delle persone trattenute, si prevede che il **difensore possa fare accesso** previa esibizione di apposito mandato e nelle fasce orarie stabilite dal regolamento interno al centro. Ai fini del primo accesso, lo straniero può indicare il nominativo del difensore di fiducia, cui intende conferire il proprio mandato. Tale indicazione, anche se resa oralmente, deve essere tempestivamente annotata e di essa si deve tenere traccia fino al conferimento del mandato. La nomina puramente orale di un legale non è una procedura ideale poiché, non essendo definita da un punto di vista formale, rischia di non essere opportunamente documentata; tuttavia, rimane uno strumento importante ai fini di un celere accesso al diritto di difesa.

La [Prefettura di Trapani](#), a seguito di accesso civico generalizzato, rappresenta che "Il trattenuto in ingresso del CPR, nel caso in cui si tratti di soggetto proveniente da altro centro, ha già dato delega ad un proprio difensore. Nel caso in cui il trattenuto non provenga da altro centro, l'ente gestore provvede ad informare il trattenuto che può nominare un proprio difensore di fiducia scegliendolo da un elenco fornito allo stesso con indicazione dei legali che offrono il patrocinio gratuito" attraverso un [modello di nomina](#) del legale. "Il primo incontro tra trattenuti e l'informatore legale avviene ordinariamente prima dell'udienza di convalida. I colloqui tra il trattenuto ed il proprio legale di fiducia si tengono a richiesta dello stesso in orari che siano compatibili con il sistema organizzativo di sicurezza interno. Gli stessi vengono svolti in apposito spazio riservato dedicato, messo a disposizione dall'Ente Gestore". Tuttavia secondo quanto emerso dal monitoraggio, i colloqui si svolgerebbero in condizioni che non garantirebbero la privacy. Secondo quanto osservato, infatti, la piccola camera in cui si svolgono i colloqui con i difensori non è dotata di spioncino e questo fa sì che le forze dell'ordine in servizio tengano aperta la porta durante il colloquio.

straniero sia informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento, da un difensore di fiducia.

Dalla raccolta di testimonianze successiva alla visita, sono emerse alcune criticità nelle prassi utilizzate. Ad esempio, la delegazione apprendeva il caso di un cittadino algerino trattenuto il quale, dopo essersi recato dall'assistente sociale/operatrice legale nell'intento di comunicare il nominativo di un legale di fiducia, non solo non aveva avuto accesso ad alcuna lista di legali ma non era neanche riuscito a formalizzare la nomina. Secondo quanto riferito, la "mera" comunicazione del nominativo del legale era ritenuta stata insufficiente e gli era stato richiesto di condividere un recapito telefonico.

Con riferimento alle modalità di nomina dei difensori per le persone trattenute e le modalità di trasmissione della stessa all'autorità giudiziaria e al difensore nominato, il personale dell'ente gestore riferiva, durante la visita, che la nomina del difensore da parte del cittadino straniero verrebbe ricevuta dall'assistente sociale/operatrice legale, che avrebbe successivamente provveduto a inviarla al difensore nominato.

Secondo quanto riferito dallo staff dell'ente gestore, i legali hanno accesso al CPR ogni giorno per due ore (dalle 10 alle 12 del mattino) eccetto il sabato, in cui l'accesso sarebbe possibile per l'intera giornata.

Per ciò che concerne le modalità di accesso al servizio di supporto legale, veniva riferita la prassi di convocare le persone prima dell'udienza di convalida. Successivamente alla convalida, l'ente gestore rappresentava la possibilità di accesso al servizio mediante richiesta formale da parte della persona trattenuta, attraverso la compilazione di una [modulistica](#) dedicata ai colloqui, nella quale l'assistente sociale/operatrice legale figura tra le opzioni disponibili per la richiesta di un colloquio. Tuttavia, durante la visita si osservavano delle criticità in merito all'effettivo esercizio di quanto rappresentato, alla luce della condizione di grave isolamento a cui di fatto erano soggette le persone trattenute.

Secondo quanto riferito dal personale dell'ente gestore, il colloquio con l'assistente sociale/operatrice legale sarebbe anche la sede in cui verrebbe fornita l'informativa legale e, dunque, un possibile momento in cui prenderebbe forma la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. All'informativa, che includerebbe riferimenti al diritto di difesa e alla possibilità di nominare un legale, seguirebbe, secondo quanto riferito, la possibilità per il cittadino straniero di visionare l'elenco degli avvocati difensori e di nominarne uno. Tuttavia le persone trattenute con le quali si è interloquito non hanno confermato questa procedura, mettendo in luce diverse criticità nella nomina di un legale. Oltre quelle sopra menzionate, riguardo l'accesso alla richiesta di colloquio, i cittadini stranieri trattenuti hanno rappresentato la mancata fornitura di opportuna informativa legale sulla protezione internazionale, sia prima che dopo la convalida. Pertanto, appariva *de facto* precluso ai più, sia il diritto di difesa che l'accesso alla procedura di protezione internazionale.

Ulteriore indicatore degli ostacoli esistenti nell'accesso al diritto di difesa consisteva nei dati riferiti dall'Ente gestore in merito alla percentuale di persone trattenute che esperisce ricorso avverso la decisione negativa della Commissione, che si aggirerebbe intorno al 10%, nonché la

quasi totale mancanza di persone che richiederebbero l'accesso a un difensore per essere assistite prima e durante l'audizione in Commissione.

A fronte della bassissima percentuale di ricorsi, si riferiscono molte rinunce alla richiesta di protezione internazionale in fase di convalida del trattenimento, che generalmente prolunga le misure di detenzione.

A seguito di colloqui con le persone trattenute, si è rilevata infatti una scarsa consapevolezza delle condizioni giuridiche individuali, nonché la possibilità limitata delle persone trattenute di entrare in contatto con gli operatori al fine di esercitare il diritto all'informazione, in quanto non presenti all'interno delle sezioni abitative. Di fatto, le persone trattenute potevano interloquire solo con il personale di sicurezza, comunque situato al di fuori delle sbarre che delimitavano le varie sezioni. La condizione di isolamento contribuiva a far sì che l'incontro e la comunicazione con i legali di fiducia - quali strumenti di accesso a una corretta informativa in grado di favorire un'adeguata consapevolezza in merito alla propria condizione giuridica - avvenisse generalmente dopo l'udienza di convalida dinanzi al Giudice di Pace (GdP). Tale udienza rappresenta l'unica forma di controllo giurisdizionale prima di un rimpatrio, spesso eseguito in tempi molto rapidi.

4.2. Diritto al reclamo

Si prevede che ai garanti **nazionali, regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale** possano essere rivolti reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa (art. 14, comma 2-bis del D. lgs. 286/98). Tali reclami potrebbero concernere violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti esplicitamente dalla legge, nonché tutti i diritti costituzionali assicurati alla persona; inoltre, i reclami potrebbero essere presentati sia in riferimento alle disposizioni che regolamentano la convivenza all'interno dei centri di detenzione e all'erogazione dei servizi, così come definiti dal capitolato di gestione e menzionati nel regolamento interno alla struttura, che in merito ai diritti previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 394 del 1999 e dalla [Direttiva del Ministero dell'Interno](#) datata 19 maggio 2022 recante "Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni". Nonostante l'introduzione della procedura di reclamo di tipo amministrativo all'interno dei CPR, resta estremamente importante continuare a monitorare l'effettività della possibilità prevista per le **persone trattenute di presentare reclami**, poiché la sua eventuale carenza rischierebbe di far rimanere tali garanzie esclusivamente sulla carta. Inoltre, come stabilito dall'art. 10 della Direttiva del Ministero sopra citata, la trasmissione dei reclami dovrebbe essere effettuata dall'ente gestore "con la tempestività consentita dalla modalità di presentazione del reclamo" e, in caso di reclami in forma scritta ma non in busta chiusa, essa dovrebbe avvenire tempestivamente anche attraverso email.

La [Prefettura di Trapani](#), a seguito di accesso civico generalizzato, rappresenta che "Il diritto di reclamo viene garantito nei termini di legge, viene fornito un [modulo specifico](#) tramite il quale i

trattenuti possono, in maniera riservata, formalizzare le proprie richieste. Questi moduli vengono inseriti all'interno di un contenitore sigillato e consegnati alla Prefettura.”

Rispetto alle modalità di accesso al diritto di reclamo al Garante nazionale, ai Garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale prevista dall'art. 14, comma 2-bis, D.lgs. 286/98, lo staff dell'ente gestore rappresentava alla delegazione la presenza del Garante tra i soggetti menzionati nel [modulo di richiesta incontri](#). Infine, nonostante venisse riferita alla delegazione la possibilità di formalizzare una denuncia chiedendo un incontro con assistente sociale, non veniva fornita alcuna informazione rispetto alle modalità utilizzate per informare le persone trattenute del diritto di reclamo.

Durante la visita, il personale addetto alla mediazione culturale raccoglieva diversi “[moduli reclamo](#)” compilati dalle persone trattenute. I moduli venivano letti velocemente dalle mediatrici, già tradotti in Italiano. “È tutto a posto”, “non ci manca nulla, solo ci piacerebbe uscire” “ho mia moglie in Germania” “vorrei uscire”, “no comment”. Tale situazione “positiva” riportata nella modulistica dedicata ai reclami non veniva comunque confermata nell'ambito delle interlocuzioni – comunque avvenute, purtroppo attraverso le sbarre – con due gruppi di trattenuti.

Dai colloqui con le persone trattenute non è emersa una previa conoscenza del [modulo in oggetto](#), che è comunque stato visionato dalla delegazione solo in lingua italiana e ugualmente trasmesso dalla Prefettura di Trapani a seguito di accesso civico generalizzato .

4.3. Diritto di informazione legale ed accesso alla richiesta di protezione internazionale

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 286/98, ai cittadini stranieri trattenuti nei CPR deve essere assicurata “*la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità (...)*”. Con riferimento specifico ai richiedenti protezione internazionale, il comma 4 dell'art. 6 del D.lgs. 142/2015 prescrive che ogni trattenuto riceve le informazioni sulla possibilità di chiedere protezione da parte del gestore e dev'essere consegnato l'opuscolo informativo di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. 25/2008, prevedendo, quindi, la norma specifici obblighi di informazione in favore dei cittadini stranieri sulla possibilità di poter chiedere protezione internazionale. In aggiunta, ai sensi della [Direttiva del Ministero dell'Interno](#), grava infatti sull'ente gestore, coadiuvato da un mediatore linguistico culturale un dovere di informazione, fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. 142/2015 in carico, quindi, in ogni caso alla pubblica amministrazione e al diritto di reclamo, in merito ai diritti e ai doveri della persona trattenuta, dei beni forniti e dei servizi erogati, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza all'interno della struttura (art. 2). Tale obbligo, che, nonostante la delega all'ente gestore, resta responsabilità della pubblica amministrazione, dovrebbe essere attuato al momento dell'ingresso nel centro anche tramite consegna della Carta dei diritti e dei doveri, del Regolamento interno del Centro, il tutto tradotto e messo a disposizione in lingua comprensibile allo straniero ovvero in inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo. Al comma 3 si precisa

che successivamente all'ingresso e **di norma** prima dell'udienza di convalida **l'operatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico culturale fornisce l'informativa completa** e illustra il contenuto del materiale informativo che resta a disposizione negli uffici dove si svolgono i colloqui con il personale dell'ente gestore e nelle sale colloqui con avvocati e familiari.

Le medesime prescrizioni sono ribadite nell'ultimo [schema di capitolato d'appalto predisposto dal Ministero dell'Interno nel 2021](#), in cui - tra gli oneri in capo all'ente gestore - espressamente si menziona la necessità di predisporre un adeguato servizio di informazione e orientamento legale dei trattenuti. Tale servizio deve comprendere anche l'impiego di personale qualificato per *“l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel Centro”*.

Secondo quanto rilevato da ASGI nell'ambito delle attività di monitoraggio del sistema di detenzione, l'attività di informativa legale all'interno dei CPR è spesso carente e inadeguata se non del tutto assente. Inoltre, sebbene sia pacifico che ogni trattenuto abbia diritto di presentare domanda di protezione internazionale, si rilevano delle difficoltà nell'esercizio di tale diritto sul piano concreto. Il mancato, o estremamente limitato, accesso a informazioni giuridicamente rilevanti, l'assenza di spazi e tempi adeguati per la condivisione della propria storia personale, o di personale di mediazione interculturale qualificato, impedisce di fatto sia la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, che l'esplicitazione di particolari situazioni o vissuti potenzialmente rilevanti al fine di impedire il rimpatrio.

Nel caso specifico del CPR di Trapani, la visita di monitoraggio ha permesso di rilevare delle criticità in merito alle attività di informativa legale svolte dagli operatori del centro. Secondo quanto rappresentato dall'ente gestore del CPR di Trapani, alla persona trattenuta verrebbe consegnato all'atto dell'ingresso un documento contenente il [Regolamento interno del CPR](#) e la Carta dei servizi. Il regolamento conterrebbe indicazioni riguardo i servizi che devono essere erogati all'interno del centro e i doveri delle persone soggette al trattenimento, i tempi del trattenimento e le modalità del rimpatrio, l'accesso al diritto di difesa. Tuttavia, stando a quanto riferito dalle persone trattenute con cui la delegazione ha avuto modo di interloquire, quanto riferito non troverebbe pieno riscontro nella prassi. Nel caso di specie, sembrerebbe che il regolamento fosse stato consegnato ai trattenuti solo il giorno precedente alla visita, mentre non sembrava esserci contezza dell'esistenza di una carta dei servizi. Simili riscontri negativi venivano forniti dalle persone trattenute anche in merito al [modulo per la richiesta di incontri e](#)

[appuntamento](#).²⁶ L'unica modalità riferita di richiesta appuntamento con le figure professionali previste da Capitolato era quella verbale, consistente nella comunicazione della volontà di incontro al personale di sicurezza.

Rispetto al tipo di informativa che verrebbe effettuata al momento dell'accesso, alle lingue in cui essa verrebbe tradotta, al possibile utilizzo di materiale cartaceo da distribuire (es. volantini, brochure), non è stato possibile raccogliere informazioni specifiche, né prendere visione di materiale dedicato. L'assenza di materiale informativo dedicato veniva confermata dall'assistente sociale, che riferiva la modalità esclusivamente verbale di informativa sulla protezione internazionale. Ciò nonostante, la delegazione ha potuto visionare un [testo](#) piuttosto complesso sull'accesso alla protezione internazionale, tradotto in diverse lingue ed eventualmente consultabile. Sempre secondo quanto riferito dallo staff dell'ente gestore, il primo colloquio con la persona avverrebbe prima dell'udienza di convalida; in tale colloquio al cittadino straniero verrebbe richiesto di raccontare la propria storia e indicare le sue eventuali necessità. Durante quel colloquio, inoltre, l'assistente sociale mostrerebbe l'elenco degli avvocati di ufficio, in modo da far sì che la persona trattenuta possa scegliere. Nonostante venisse mostrato alla delegazione tale elenco, i colloqui con i trattenuti non permettevano di confermare questa prassi.

La [Prefettura di Trapani](#), a seguito di accesso civico generalizzato, rappresenta che "Al trattenuto viene consegnata copia del [Regolamento interno del CPR](#) (all. 2) nelle lingue veicolari (inglese, francese ed arabo)" e che "per l'attività informativa legale è previsto nr. 1 informatore legale per 16 ore settimanali. Un intervento è previsto subito dopo l'ingresso del trattenuto al CPR e viene ripetuto al bisogno". Inoltre riporta che nel periodo dal primo settembre 2022 al 17 aprile 2023 "sono stati effettuati 601 colloqui di informazione legale, sociale e 423 colloqui psicologi condizionati dalla permanenza ridotta dei trattenuti (condizionata dall'eccessivo turn-over dei trattenuti)".

Purtroppo, nell'ambito dei colloqui effettuati durante la visita con le persone trattenute, si è rilevata invece una scarsa consapevolezza delle condizioni giuridiche individuali.

Rispetto alle modalità di accesso alla richiesta di protezione internazionale, ai soggetti coinvolti e ai tempi di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, veniva mostrato alla delegazione un [modulo di manifestazione di volontà della richiesta di protezione internazionale](#). Secondo quanto riferito tale volontà si potrebbe manifestare generalmente durante i colloqui con l'assistente legale/operatrice legale, in seguito allo svolgimento dell'informativa. Quanto rilevato a Trapani appare in linea con quanto già riscontrato altrove: le prassi adottate delle Questure competenti per i diversi CPR risultano disomogenee spesso altamente discrezionali, sia per

²⁶ Copia del regolamento interno, della carta dei servizi e del modulo per richiesta incontri venivano mostrati dalla delegazione attraverso le sbarre, per avere riscontro dell'avvenuta consegna.

quanto concerne i tempi della formalizzazione della richiesta, a cui spesso segue l'emissione di un nuovo provvedimento di trattenimento. In particolare, sembrerebbe sia prassi delle Questure quella di attendere la formalizzazione della richiesta di protezione, che può avvenire anche diversi giorni dopo la manifestazione di volontà e secondo modalità poco tutelanti, ai fini della modifica del titolo di trattenimento prima predisposto per l'allontanamento e poi per la detenzione del richiedente asilo. Dunque, anche nei casi fortunati di verbalizzazione della manifestazione di volontà da parte del Gdp, la persona permane trattenuta di fatto come cittadino straniero in attesa di allontanamento, nella discrezionalità della Questura²⁷, anche per diversi giorni, senza alcun titolo di trattenimento²⁸, nonostante l'indubbia qualifica di richiedente protezione internazionale dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione²⁹, ed è quindi da

²⁷ Ad esempio il Garante nel Rapporto sulle visite effettuate nei CPR (2019-2020) riporta come nel caso di Torino, la persona che intende chiedere asilo deve rivolgersi a uno degli operatori dell'ente gestore che, a sua volta, provvede a richiedere per la persona un appuntamento all'Ufficio Immigrazione senza fornire alcuna indicazione relativamente alla manifestazione di volontà espressa dall'interessato. Per la convocazione la persona attende dai due ai tre giorni rischiando il rimpatrio pur essendo richiedente asilo laddove l'autorità competente non è a conoscenza della domanda e non viene rilasciata alcuna ricevuta scritta dell'avvenuta manifestazione di volontà continuando, nonostante il suo status, ad essere privata della libertà personale in assenza di un titolo di trattenimento, ovvero si verifica che i Giudici di Pace non verbalizzano la volontà di chiedere protezione internazionale da parte della persona trattenuta. Analogamente nel caso del CPR di Palazzo San Gervasio la procedura applicata per l'accesso alla protezione internazionale appare macchinosa e per niente tutelante. Durante la visita, al di là di addetti alle pulizie e di un mediatore culturale/traduttore che viene impegnato anche durante le udienze di convalida e proroga, la delegazione non ha avuto modo di vedere altro personale presente nel piazzale antistante gli alloggi. Non è detto che il trattenuto incontri al momento giusto l'operatore nella lingua utile, mancando una modalità scritta e immediata di manifestazione della volontà di presentare istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

²⁸ Non si ritiene giuridicamente rilevante il dato temporale della effettiva formalizzazione avanti alla Questura ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 25/2008. In ogni caso pur non essendo espressamente stabilito dalla normativa il termine entro cui debba avvenire la formalizzazione della domanda di protezione formulata da un richiedente trattenuto presso i CPR si ritiene questo non possa eccedere i 3 giorni lavorativi generalmente previsti, trattandosi di persone nella disponibilità dello Stato.

²⁹ Sentenza della Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 17 settembre 2020, n. 21920. La Corte infatti chiarisce definitivamente che il cittadino straniero deve essere considerato richiedente protezione internazionale nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione e non quando formalizza/registra la domanda, come stabilito dalla normativa interna ed europea. La pronuncia trae origine dall'impugnazione di un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura in danno di un cittadino straniero che, solo pochi giorni prima, aveva inviato una PEC alla locale questura, così manifestando la propria volontà di chiedere protezione internazionale. Il Giudice di Pace chiamato a decidere, aveva

tale momento che dovrebbero decorrere i termini per la procedura di convalida del nuovo titolo di trattenimento come affermato dalla giurisprudenza³⁰.

Secondo quanto appreso durante la visita, la formalizzazione delle domande di protezione internazionale da parte di cittadini tunisini trattenuti in CPR ai fini dell'allontanamento verrebbe generalmente espletata in un tempo che va dalle due alle tre settimane, eccetto casi particolari per cui i tempi si ridurrebbero a 7-10 giorni, dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. Secondo quanto riferito dal personale dell'ente gestore, l'udienza di convalida sarebbe il primo luogo di possibile manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. I casi in cui tale manifestazione avviene prima dell'udienza erano definiti come estremamente rari. In aggiunta, le difficoltà di comunicazione con l'esterno rilevate durante la visita - specialmente alla luce della requisizione dei telefoni cellulari e dell'accesso limitato alla comunicazione con l'esterno mediante l'utilizzo di schede telefoniche e telefoni pubblici - sembrerebbero non solo complicare ulteriormente l'accesso alla richiesta di protezione ma anche limitare le possibilità di comprensione degli elementi e contenuti complessi che caratterizzano la procedura di asilo, che dovrebbero essere oggetto anche delle attività di preparazione all'audizione in Commissione Territoriale. La [Prefettura di Trapani](#), a seguito di accesso civico generalizzato, rappresenta che "Al momento dell'ingresso viene consegnata una [sintesi](#) dei diritti in capo alla persona trattenuta che contiene i tempi del trattenimento, le modalità di rimpatrio e l'accesso al diritto di difesa". Ancora che "Il personale dell'Ente Gestore adibito a questo compito è

tuttavia giudicato legittimo il decreto prefettizio opposto, ritenendo non operante il divieto di espulsione e respingimento perché alla manifestazione di volontà a mezzo pec non era seguita l'effettiva registrazione della domanda di protezione internazionale da parte della questura.

³⁰ Decreto del 15 settembre 2021, con cui il Tribunale di Roma dichiara che il termine di 48 ore per la trasmissione della richiesta di convalida da parte della Questura al Tribunale decorre dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale da parte del richiedente. Un cittadino straniero è soggetto a detenzione amministrativa in CPR ai fini dell'allontanamento. Finalmente, riesce a manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale in sede di udienza di convalida del suo trattenimento dinanzi al Giudice di Pace. Positivamente, il Giudice verbalizza la volontà del richiedente protezione internazionale. Da qui, dopo ben 4 giorni dalla avvenuta manifestazione di volontà di chiedere protezione, la Questura di Roma trasmette il nuovo provvedimento di trattenimento al Tribunale al fine di chiederne la convalida. Nel rigettare la richiesta di convalida di trattenimento del richiedente, la Giudice precisa che ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 186/1998 richiamato dall'art. 6 del d.lgs. 142/2015, nonché ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, il questore deve trasmettere la richiesta di convalida del trattenimento del richiedente asilo senza ritardo e comunque entro 48 ore dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione, che, come in questo caso, può anche essere espressa dinanzi al Giudice di pace nell'udienza di convalida del trattenimento a fine espulsivo.

individuato nella figura dell'assistente sociale, dell'informatore legale e del mediatore linguistico culturale. Al trattenuto viene fornita una [guida](#) alla Protezione Internazionale redatta in più lingue dalla Commissione Nazionale per il diritto all'asilo, consegnata al momento del colloquio. Si rappresenta, altresì, che le procedure di richiesta di protezione internazionale e le modalità di accesso alla citata protezione sono garantite da personale di EUAA ivi presente”.

4.4. Attività di mediazione linguistica e culturale

Al fine di assicurare una corretta ed adeguata informazione la già citata [Direttiva del Ministero dell'Interno](#) datata 19 maggio 2022, all'articolo 2, dispone che “le informazioni” relative al funzionamento del centro e alla misura del trattenimento sono “rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero”. La piena e corretta informativa del trattenuto, secondo la stessa Direttiva, è garantita, successivamente all'ingresso e “di norma” prima dell'udienza di convalida del trattenimento da un operatore legale coadiuvato da un mediatore linguistico e culturale.

La [Prefettura di Trapani](#), a seguito di accesso civico generalizzato, rappresenta che “È attivo n. 1 contratto di lavoro subordinato di mediazione culturale” e che “La mediazione è garantita in arabo e francese (nel rispetto dell'attuale fabbisogno linguistico della popolazione presente all'interno della struttura) per un totale di 6 ore giornaliere come da capitolato d'appalto, dal lunedì a sabato” e “I turni sono organizzati con una presenza dalle ore 8.00 alle ore 14:00”.

La realtà riscontrata al momento della visita fa emergere come l'accesso ad una informazione adeguata e completa in una lingua comprensibile alle persone trattenute non sia nella pratica effettivamente garantito.

I detenuti riferiscono in generale difficoltà nell'accesso ai servizi. Solo una minoranza sembra avere contezza della possibilità di richiedere colloqui con le diverse figure professionali. Lo stesso [modulo di richiesta colloquio](#), consegnato e visionato dalla delegazione, non appare chiaro, non è comprensibile se uno stesso modulo possa essere utilizzato per chiedere simultaneamente colloqui con più figure professionali. Sul punto si è rivolta specifica domanda all'Ente gestore che purtroppo non ha chiarito la questione.

4.5. La tutela del diritto alla salute

La tutela imprescindibile del diritto alla salute di tutti e tutte rende obbligatoria la verifica delle condizioni di salute dei cittadini stranieri trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e l'accesso all'assistenza medica chiamando in causa le istituzioni e i soggetti preposti.

Un tema importante è quello dell'idoneità del singolo ad essere trattenuto all'interno di un CPR, anche alla luce delle condizioni di insalubrità, di sovraffollamento e di difficoltà di accesso

all'assistenza sanitaria che caratterizzano tali luoghi di detenzione. Non possono essere sottoposte a detenzione amministrativa le persone straniere che versano in condizioni di salute fisica o psichica incompatibili con la permanenza nei centri di detenzione. È incompatibile con la detenzione la condizione di salute di chi, a causa della permanenza nei centri di detenzione, rischia l'aggravamento di condizioni patologiche pregresse o sorte durante la detenzione stessa. L'incompatibilità deve essere valutata all'ingresso ed essere soggetta a verifiche, sia periodiche che su richiesta della persona straniera o del personale del centro. Il riferimento è all'art. del 3 della [Direttiva del Ministero dell'Interno](#), che disciplina l'accertamento delle condizioni di salute e l'assistenza medica e richiede un accertamento costante al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse.

La direttiva prescrive che le persone entrino nei Centri solo a seguito di una **visita di idoneità al trattenimento** – ossia, di idoneità alla vita in comunità ristretta – disposta dal Questore, anche in orario notturno, ed effettuata *di norma* dal medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera. Si precisa che le patologie indicate siano rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica e mediante la documentazione sanitaria disponibile.

L'Asl o l'azienda ospedaliera competente può essere sia quella del territorio dove si trova il CPR, secondo un iter standard, oppure l'Asl della provincia di provenienza del cittadino straniero, qualora in tale regione non sia presente un CPR, andando a formalizzare una prassi già in uso. Al comma 2 si precisa che nel caso in cui la persona acceda al centro senza aver fatto la visita di compatibilità da parte di un medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera, deve essere "ripetuta" entro 24 ore dall'ingresso da parte dell'ASL con cui la Prefettura del CPR ha stipulato protocollo.

Si precisa che la certificazione medica debba attestare la compatibilità delle condizioni di salute **ma anche di vulnerabilità** ai sensi dell'art. 17, c. 1, del d.lgs. 142/2015³¹ dello straniero con la convivenza in comunità ristrette. Tale norma si applica anche alle persone richiedenti asilo trattenute ai sensi dell'articolo 6, c.2, d.lgs. 142/2015³², ovvero ex novo, laddove si prescrive la visita medica venga effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

³¹ Ossia "I minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali".

³² Il comma 1 prescrive che per la persona straniera che accede ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 142/2015, la visita medica viene effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello stesso decreto

Al comma 3 si distingue tra la fase successiva all'ingresso e la permanenza nel CPR. Rispetto allo screening medico successivamente all'ingresso nel centro si precisa che debba essere svolto dal medico responsabile dell'ente gestore non solo con riferimento alle condizioni di salute complessive, ma anche per l'accertamento di eventuali **condizioni di vulnerabilità** e di inidoneità alla permanenza nel centro precisando, positivamente, che si debba **tenere conto anche delle caratteristiche strutturali dello stesso**. Inoltre si specifica che la visita viene effettuata tenendo conto anche *“di specifiche condizioni morbose, segni di traumi o di esiti di torture”* secondo le Linee guida *“I controlli alla frontiera - la frontiera dei controlli”* sviluppate dall'Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà (INMP), dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)³³.

Rispetto alla permanenza nel centro si prevede che quando le condizioni della persona lo richiedono o quando ritenuto necessario si procede a visita medica.

Rispetto a cosa succede laddove dovessero emergere elementi di incompatibilità nell'ambito della visita di primo ingresso e nel corso della permanenza al comma 4 si esplicita che la nuova valutazione dell'ASL o dell'azienda ospedaliera debba essere richiesta dal medico responsabile del centro. Nelle more di tale valutazione, la persona può essere trattenuta in una **“stanza di osservazione”** posta nei pressi del presidio medico. La direttiva non specifica la durata massima di permanenza in regime di isolamento sanitario, che si presume pertanto essere funzionale alla mera rivalutazione dell'idoneità da parte del medico dell'ASL (articolo 3 comma 4). Di tale permanenza deve essere tenuta traccia in un apposito **registro cronologico**.

Al comma 7 dell'art. 3 si esplicita che la certificazione di idoneità, e le relazioni del servizio socio-sanitario, debbano essere inserite nel fascicolo della persona trattenuta da sottoporre all'Autorità giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento e trasmessa, nel caso di richiedenti asilo trattenuti, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Già la visita di idoneità era condizione ineludibile della legittimità del trattenimento³⁴, alla luce del nuovo obbligo, diventa centrale nell'ambito della convalida del

legislativo per cui *“Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari”*.

³³ I controlli alla frontiera La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza, si veda in particolare le disposizioni previste per lo svolgimento della visita medica p. 42-43, https://www.epicentro.iss.it/migranti/pdf/LG_Migranti-web.pdf.

³⁴ Si veda ordinanza della Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 6, Num. 15106 del 2017.

trattenimento la presenza del referto nel fascicolo.

Quindi una visita da effettuarsi prima del trattenimento che deve accertare l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso, ma che deve essere costante anche nel corso della permanenza all'interno della struttura al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute o non emerse patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse.

Al fine di garantire la valutazione d'idoneità all'ingresso e al trattenimento presso strutture sanitarie della ASL, quindi l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN e la prestazione di cure e servizi specialistici di cui all'art. 35 del D.lgs. 286/98, la Direttiva, così come il precedente Regolamento Unico CIE, prevede che siano conclusi specifici **protocolli d'intesa**, da parte della Prefettura in cui ha sede il centro con strutture sanitarie pubbliche, esplicitando il riferimento alle visite mediche di accertamento dell'idoneità (art. 3, c. 11). Si prevede però, come anticipato, che se la persona proviene da una provincia diversa da quella del Centro, allora la visita medica è effettuata da un medico della struttura sanitaria pubblica con la quale il Prefetto competente ha stipulato protocollo d'intesa.

Durante la visita presso il CPR di Trapani la maggior parte delle informazioni in merito all'accesso alla salute è stata dunque raccolta nell'ambito di un colloquio con lo staff non sanitario dell'ente gestore, mentre la delegazione ha potuto interloquire solo brevemente con il medico di turno e con l'infermiere. Contestualmente è stato possibile visitare i locali adibiti ad ambulatorio e la sala di osservazione ad esso adiacente. Non è stato invece possibile prendere visione dei fascicoli delle persone trattenute che, secondo quanto riferito, conterrebbero anche il certificato di idoneità al trattenimento.³⁵ Tuttavia ci è stato permesso di visionare due differenti attestazioni: una prima emessa dal precedente ente gestore dell'Hotspot di Lampedusa (Cooperativa Badia Grande) - dunque di per sé irregolare, poiché non effettuata da un presidio sanitario pubblico - e una seconda emessa dall'ASP di Trapani, competente anche per l'Isola di Pantelleria che quindi viene utilizzata per l'accesso al CPR. Mentre il precedente ente gestore dell'Hotspot di Lampedusa (Cooperativa Badia Grande) dichiarava la "mancata sussistenza in atto di controindicazioni a vivere in comunità ristretta e ad effettuare il viaggio" - l'ASP di Trapani dichiarava di non rilevare "la presenza di malattie infettive e cardiologiche" e certificava che la persona fosse in "apparenti buone condizioni di salute" e che pertanto "per quanto di propria competenza" fosse da ritenersi idonea al trattenimento. Durante una visita successiva nel mese di giugno 2023,, l'ente gestore dichiarava che se il certificato viene emesso già a Pantelleria (quindi ASP Trapani) allora varrà

³⁵ Secondo quanto riferito le cartelle sanitarie sarebbero di rado mostrate alle persone trattenute, e comunque redatte in lingua italiana, dunque spesso non comprensibili in assenza di una figura dedicata alla mediazione culturale.

anche per l'ingresso del cittadino straniero al CPR di Milo. Peraltro rappresentavano che è difficile che non vi sia una dichiarazione di idoneità in prima battuta poichè le eventuali vulnerabilità emergono successivamente.

Durante la visita del mese di dicembre venivano richieste ulteriori informazioni in merito alla possibile compatibilità della certificazione di idoneità alla vita in comunità ristretta con l'eventuale sussistenza di esigenze particolari (art. 17, D.lgs 142/15), e chiarimenti in merito ai diversi soggetti eventualmente responsabili per l'accertamento dell'idoneità al trattenimento e della vulnerabilità. Con riferimento ai soggetti responsabili e alle modalità di svolgimento della valutazione di idoneità della situazione sanitaria al trattenimento, veniva indicata l'ASP come soggetto responsabile, e dichiarato il coinvolgimento del Centro di Salute Mentale. Non è stata rilevata una procedura di accertamento periodico dell'idoneità al trattenimento, in linea con l'approccio di visite mediche successive alla prima svolta esclusivamente "al bisogno" e non pianificate. Riguardo l'individuazione delle vulnerabilità sembrava invece che la competenza fosse attribuita allo staff dell'ente gestore.

Come confermato dallo staff "non sanitario" dell'ente gestore, le persone verrebbero dunque sottoposte a una prima visita medica al momento dell'ingresso³⁶ mentre le visite successive sarebbero svolte in base alle richieste dei trattenuti. Limiti nell'accesso all'assistenza sanitaria venivano comunque riscontrati in fase di colloqui con le persone trattenute. Anche l'accesso alla salute - così come altri servizi (di assistenza sociale, legale, psicologica) e diritti, come l'esercizio del diritto di reclamo - sembrava essere inficiato dalla scarsa conoscenza - e utilizzo - del "[modulo incontri](#)". Secondo quanto riferito dai trattenuti, l'accesso all'ambulatorio avverrebbe in seguito a domanda verbale, rivolta al personale di sicurezza situato oltre le sbarre che delimitano le sezioni alloggiative.

Nel breve colloquio con la delegazione, il medico e l'infermiere hanno riferito di svolgere visite quasi tutti i giorni, e di visitare prevalentemente persone affette da sindrome influenzale e ustioni. Per ciò che riguarda gli eventi critici - che saranno trattati di seguito - il personale medico ha dichiarato di chiamare il 118, e di non essere in grado di assistere propriamente, eccetto quando sia necessaria una semplice medicazione. Medico e infermiere hanno dichiarato di essere autorizzati alla somministrazione di eventuali terapie esclusivamente in presenza di prescrizione da parte di un medico specialista.

Le attività di assistenza sanitaria all'interno del CPR sono svolte nel quadro di un [protocollo d'intesa](#) tra la Prefettura e la ASP locale risalente al 2021, e concernente l'accertamento delle

³⁶ In epoca di Coronavirus, essa comprendeva l'esecuzione di un tampone rapido, possibilmente ulteriore rispetto a quello già eseguito in fase di sbarco.

condizioni di salute, la prestazione delle cure e dei servizi specialistici.³⁷ Non esisterebbe invece un protocollo d'intesa con il Servizio Tossicodipendenze (Ser.D), né procedure di referral standardizzate delle persone tossicodipendenti detenute a questo servizio. Sembrerebbe invece che, secondo quanto riferito dall'ente gestore, le persone vengano sottoposte a un test antidroga al momento dell'ingresso, non si conosce se da parte del presidio sanitario interno al centro.

La [Prefettura di Trapani](#), a seguito di accesso civico generalizzato, rappresenta che “il rilascio del certificato di idoneità alla vita in comunità ristretta è ad esclusivo carico dell'Asp di provenienza ovvero territoriale laddove il trattenuto ne risulti sprovvisto. Le certificazioni di idoneità e le relazioni di servizio socio - sanitario sono inserite nel fascicolo delle persone trattenute”. Inoltre precisa che “Su un totale di 927 ingressi da Gennaio 2022, successivamente all'ingresso sono state effettuate n. 8 visite per verificare la compatibilità dei trattenuti con la vita in comunità ristretta”. Un numero che sembra particolarmente ridotto. “L'accesso alle cure del medico di struttura viene effettuata al bisogno senza moduli. È presente una stanza di osservazione all'interno dell'area sanitaria ad uso esclusivo. Dal 1° febbraio 2023, nr. 12 posti precedentemente utilizzati solo per le finalità di contenimento dell'epidemia da Covid-19 sono stati individuati come fruibili per il trattenimento in osservazione per esigenze anche diverse da quelle sanitarie”, un profilo che sembra possa rivelarsi critico. Si ricorda, sotto tale profilo, come precisato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel suo Report sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (2019-2020), che “Il ricorso all'isolamento per ragioni sostanzialmente disciplinari senza una specifica disciplina giuridica che definisca la procedura con le dovute garanzie di contraddittorio, i tempi di durata della misura e la possibilità di ricorso è molto critica e presenta profili di inaccettabilità”. Il Garante ricorda come “I CPR sono strutture detentive in cui non sono previste sezioni o stanze di isolamento per motivi disciplinari, in virtù della mancanza di una disciplina specifica che stabilisca procedure e garanzie”.³⁸

Durante la visita, la delegazione ha potuto visitare l'infermeria che risulta composta da tre locali. In un primo locale - distaccato dai restanti due - vengono effettuate le visite mediche, somministrati i farmaci, archiviata la documentazione sanitaria. Ulteriori due locali sono adibiti all'eventuale osservazione sanitaria delle persone trattenute, che possono permanervi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti sanitari. Tra la documentazione affissa nella stanza dell'osservazione medica vi era la comunicazione del Garante nazionale dei diritti delle

³⁷ Si veda: <https://www.trapanisi.it/cpr-di-trapani-firmata-convenzione-tra-prefettura-e-asp/>

³⁸ Si veda par. F., p. 33 e ss:

<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b7b0081e622c62151026ac0c1d88b62c.pdf>.

persone private della libertà personale in merito alla necessità di accertamento dell' idoneità della condizione di salute individuale con il trattenimento.

La questione della salute mentale - e dei cosiddetti "eventi critici", possibilmente risultanti dal suo deterioramento, spesso dovuto alle condizioni di trattenimento, merita una riflessione dedicata. È presente un servizio di assistenza psicologica (24h settimanali), sofferente delle stesse criticità nell'accesso riscontrate per gli altri servizi, e secondo quanto rappresentato dalla [Prefettura di Trapani](#), "All'interno del CPR è previsto un servizio di supporto psicologico che va da un minimo di 8 ore settimanali ad un massimo di 24 ore settimanali, come disciplinato dalla vigente Convenzione di gestione in ragione degli ospiti presenti" e che alla data del 17 aprile 2023, "ci sono terapie somministrate per circa 90 trattenuti, per lo più ansiolitici. Non sono presenti terapie sostitutive per soggetti tossicodipendenti in quanto nessun trattenuto rientra nella casistica. Da gennaio 2022 sono state effettuate 5 visite presso il Csm". Secondo quanto appreso durante la visita, il medico o lo psicologo hanno facoltà di inviare le persone trattenute presso il Centro di Salute Mentale, al fine di sottoporsi a una visita psichiatrica. Durante la visita non è stato possibile discutere il tema dei farmaci con le persone trattenute, mentre l'ente gestore ha riferito che la somministrazione di terapie e di psicofarmaci avviene esclusivamente dietro prescrizione dell'ASP.

Durante la visita, la delegazione ha potuto prendere visione del registro dei cd. "eventi critici", ove vengono annotati tentativi di fuga, tentativi di suicidio, atti di autolesionismo, scioperi della fame ed altre condotte di protesta. Tale registro consiste in una tabella a quattro colonne: nella prima viene annotata la data dell'evento critico, nella seconda colonna se ne annota la tipologia, nella terza la motivazione riferita dalle persone trattenute, o ipotizzata dallo staff dell'ente gestore, infine la quarta colonna è dedicata alla firma del direttore della struttura, per presa visione.

Con riferimento al numero complessivo di recenti atti autolesivi e/o suicidari attuati da parte di persone trattenute all'interno del Centro nel 2022, con specifica indicazione dei tipi di atti di cui si tratta (impiccagione, ingestione di oggetti o liquidi impropri, bruciature), si è rilevata l'annotazione di 25 eventi critici. Tra le tipologie di eventi ricorrenti, vi erano sciopero della fame, aggressione e/o rissa, autolesionismo, ingestione di oggetti (batterie, lamette) e liquidi (shampoo) impropri; erano inoltre annotati diversi tentati suicidi per impiccagione, e diversi eventi di sutura delle labbra per protesta. Tra le principali motivazioni annotate vi erano: il desiderio di uscire dal CPR, il mancato arrivo dell'esito della Commissione per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, la comunicazione di un esito negativo della decisione, la comunicazione del rimpatrio.

Per ciò che concerne il 2022, sono stati riportati 12 eventi di fuga. Tra di essi non sono stati riportati incendi, eccetto il caso di una persona che avrebbe dato fuoco ai propri vestiti, senza però generare un vero e proprio incendio. Secondo quanto riferito dalla Polizia, una di queste fughe - realizzata mediante una inferriata divelta - avrebbe causato il rinforzo delle barriere che circondano il CPR, nonché un impiego ulteriore di forze dell'ordine a fini di sorveglianza.

Secondo quanto rappresentato dalla [Prefettura di Trapani](#), "dal registro degli eventi critici si rilevano nr. 18 eventi di autolesionismo di cui nr. 15 tentativi di impiccagione e nr. 3 di ingestione

di oggetti/ liquidi impropri” e che “gli eventi dolosi legati a incendi o danneggiamenti sono intervenuti solo a decorrere dal mese di marzo 2023, si tratta in particolare di nr. 6 eventi dolosi riferiti a episodi di incendio”.

4.6. La libertà di corrispondenza telefonica e i contatti con il mondo esterno

L'art. 14, c. 2, d.lgs. 286/98 prescrive che alle persone straniere trattenute nei CPR sia “assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno”. In attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione, secondo quanto previsto dal D.P.R N. 394 del 1999, all'art.21, co. 1, relativamente alle modalità del trattenimento, nel CPR deve essere garantita, oltre alla libertà di colloquio all'interno del centro e con i visitatori provenienti dall'esterno e con gli avvocati, “(...) la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro”.

Le disposizioni di cui sopra, unitamente alla rilevanza costituzionale riconosciuta al diritto alla libertà di comunicazione, hanno spinto il Tribunale di Milano con l'[ordinanza del 15.3.2021](#), ad accogliere il ricorso d'urgenza presentato da un trattenuto ordinando alla Prefettura e all'ente gestore di consentire l'accesso al proprio telefono cellulare, seppure entro determinati limiti orari e in appositi locali, che “nell'ottica di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona trattenuta [...] il telefono cellulare rappresenta ormai uno strumento essenziale per permettere una libertà di corrispondenza che si sviluppi in tutte le direzioni consentite”.

Invero, il già citato [rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri nel periodo 2019-2020](#), mette in evidenza che “La libertà di corrispondenza telefonica è uno dei principi essenziali del trattenimento stabiliti dalla legge ed è strettamente correlata al diritto di difesa, di mantenimento dei vincoli familiari e in generale di comunicazione con il mondo esterno, rimanendo totalmente estranea alla detenzione amministrativa qualsiasi esigenza di isolamento da esso”.

Il Garante mette inoltre in evidenza come la requisizione del telefono cellulare non trovi giustificazione nelle finalità della detenzione amministrativa. In maniera estremamente chiara, il Garante sottolinea in particolare come l'esclusiva disponibilità di telefoni pubblici non garantisca la possibilità di ricevere chiamate in entrata e di messaggistica istantanea e anche come la comunicazione sia condizionata dalla disponibilità di risorse economiche da parte delle persone trattenute, laddove le chiamate internazionali, trattandosi di cittadini stranieri, hanno costi elevati, incidendo sulla possibilità di esercizio del diritto di difesa e la possibilità di comunicazione con il proprio legale. Infine, nell'ambito di una privazione della libertà personale, il Garante ritiene che andrebbe aumentata la capacità di relazione “attualizzando l'espressione «libertà di corrispondenza, anche telefonica», mediante la previsione in tutti i Cpr di forme di accesso alla rete Internet per l'utilizzo di programmi di posta elettronica e sistemi di videochiamata (facoltà, peraltro, possibile negli Istituti penitenziari)”.

Tuttavia, con riferimento alle norme regolamentari, la Direttiva [del Ministero dell'Interno](#) datata 19 maggio 2022, non recepisce le illegittimità riportate e introduce l'art. 5 in materia di corrispondenza telefonica prevedendo che "lo straniero può utilizzare, per effettuare telefonate all'esterno prioritariamente apparecchi telefonici fissi installati nel Centro. Lo straniero può utilizzare telefoni cellulari o cordless messi a disposizione dal Gestore del Centro (...)". Per quanto riguarda il proprio telefono cellulare, viene gravemente ed esplicitamente interdetta, con una fonte che si ricorda è secondaria, la libera detenzione andando a formalizzare le prassi in uso nei differenti luoghi di detenzione amministrativa³⁹ e continua a non essere riconosciuta la possibilità di utilizzo della videocamera, di internet e di altri strumenti di comunicazione telematica con l'esterno. Si prevede la possibilità di utilizzare il proprio telefono cellulare solo per consultare i numeri contenuti in rubrica e **se privo della telecamera** per il tempo strettamente necessario ad effettuare le chiamate in casi di necessità ed urgenza, senza ulteriore specificazione rischiando di essere altamente discrezionale.

Rispetto alle modalità di esercizio della corrispondenza telefonica con l'esterno si prevede che la volontà di effettuare e di ricevere telefonate debba essere preventivamente comunicata ad un operatore del centro per organizzare spazi e tempi. Il servizio deve essere assicurato su base giornaliera, tuttavia l'orario e il numero massimo di persone che possono effettuare telefonate per ogni giornata è stabilito dal gestore con il responsabile della sicurezza del centro. Le telefonate sono effettuate **in uno spazio dedicato e riservato, sotto vigilanza discreta e alla presenza di personale dell'ente**. Si tratta di una introduzione molto critica e del tutto insufficiente dell'uso del telefono al fine di garantire il diritto in oggetto.

In un contesto di restrizione della libertà personale gli effetti sono concreti. Il rispetto del diritto alla vita privata e familiare, la possibilità di accedere all'informazione, l'esercizio del diritto di difesa e ad un rimedio effettivo sono gravemente limitati dalle prassi descritte e, ancora, possono dirsi garantiti solo dall'effettiva opportunità di usufruire di varie forme di comunicazione telematica con l'esterno e di accesso all'informazione quali la messaggistica istantanea, l'utilizzo di programmi di posta elettronica e sistemi di videochiamata e la navigazione sui siti web. Si ritiene che, per essere conforme al disposto normativo e idoneo a garantire il pieno esercizio della libertà di comunicazione da parte dei trattenuti, si dovrebbe prevedere la possibilità per i cittadini stranieri di detenere e utilizzare senza limitazioni il proprio telefono cellulare, garantendo altresì l'accesso a una linea internet. All'interno del CPR sono sequestrati i cellulari all'ingresso e "custoditi" dall'ente gestore e per quanto riguarda specificamente le persone provenienti da Pantelleria i cellulari sono sequestrati sull'isola e mai restituiti. L'accesso ai propri telefoni, secondo quanto riferito, sarebbe possibile, in presenza di personale dell'Ente Gestore ed

³⁹ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/senza-voce-ostacoli-alla-liberta-di-corrispondenza-telefonica-nei-cpr-strumenti-di-tutela/>.

esclusivamente al fine di recuperare i contatti personali dalla propria rubrica. In caso i telefonini abbiano la batteria scarica sono caricati dall'ente gestore.

Viene rappresentata alla delegazione la presenza di tre cabine telefoniche funzionanti. Mentre la [Prefettura di Trapani](#), a seguito di accesso civico generalizzato, riferisce la presenza "all'interno della struttura n. 6 apparecchi telefonici con possibilità unicamente di chiamate in uscita". Inoltre, precisa che "In caso di malfunzionamento della cabina telefonica, l'Ente Gestore mette a disposizione propri apparecchi telefonici. L'ente gestore assicura, altresì, il servizio di corrispondenza epistolare, garantendo a richiesta dell'interessato, la spedizione ed il recapito. La corrispondenza in arrivo è consegnata in presenza del personale di Polizia. Allo straniero è consegnata al momento dell'ingresso una scheda telefonica del valore di €5 che consente chiamate nazionali ed internazionali. Nel corso del trattenimento lo stesso può acquistare, usufruendo del pocket money, schede di uguale valore per le proprie esigenze di comunicazione con l'esterno".

Secondo quanto rappresentato dall'ente gestore, le persone trattenute potrebbero comunicare con l'esterno quotidianamente, mediante l'utilizzo di schede telefoniche da impiegare nelle cabine telefoniche presenti. Tale constatazione non veniva confermata dalle persone trattenute, che hanno riferito alla delegazione di poter comunicare con l'esterno solo 1 o al massimo 2 volte a settimana, ovvero nei giorni di ricezione del pocket money laddove tale possibilità dipende dalle disponibilità economiche della persona. Infatti, come previsto dalla [Direttiva del Ministero dell'Interno](#), solo la prima scheda telefonica è gratuita, mentre le successive devono essere acquistate tramite il pocket money. Sempre secondo quanto appreso in fase di colloquio con i trattenuti, ogni scheda telefonica permetterebbe una chiamata verso i paesi di origine di soli 7 minuti (ad esempio verso Tunisia ed Egitto), dunque il pocket money sarebbe percepito come totalmente insufficiente a garantire la comunicazione con l'esterno.

Ulteriore profilo di criticità emerso dalla visita di monitoraggio è relativo alla condizione di isolamento cui sono de facto soggette le persone trattenute, a causa di criticità relative all'esercizio del diritto di visita. Sia secondo lo staff dell'ente gestore che secondo le persone trattenute, le visite dei familiari sarebbero estremamente rare. Alla richiesta in merito alle visite posta dalla delegazione, lo staff rispondeva "quasi mai è venuto un familiare". Sarebbe importante continuare a monitorare le procedure, in modo da acquisire maggiore contezza degli aspetti critici; secondo quanto rilevato essi sembrerebbero concernere sia la mancata consapevolezza delle persone trattenute del diritto di visita che delle procedure necessarie ad esercitarlo, e potrebbe non dipendere soltanto dall'assenza di familiari sul territorio, come ipotizzato dall'ente gestore.

4.7. Condizioni generali di trattenimento, servizi generali all'interno del centro, qualità della vita e attività ludico-ricreative

L'esercizio e l'effettività dei diritti dei trattenuti è relegato alla discrezionalità delle Prefetture, delle Questure e degli enti gestori, che rappresentano i soggetti responsabili della gestione dei centri. I CPR sono luoghi dove permangono inadeguate condizioni di vita in un contesto in cui le garanzie normative sono poche e le prassi differenziate. Oltre agli ostacoli posti all'accesso alle informazioni, alle prassi illegittime di detenzione nei confronti di soggetti vulnerabili o di richiedenti asilo, anche le condizioni di trattenimento, la tutela della salute, il pieno esercizio del diritto di difesa rappresentano dei profili fortemente critici.

Le condizioni minime di detenzione all'interno di tali luoghi sono soltanto delineate per sommi capi dalla normativa di rango primario. Il c. 2 dell'art. 14 prevede che nei CPR debbano essere garantiti "adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, (...)" e che sia assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

In riferimento specifico ai richiedenti asilo, è l'art. 7 D.lgs. 142/2015 a disciplinare le condizioni di trattenimento e che per i centri di cui all'art. 6, specificando che il richiedente debba essere trattenuto con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, rimandando a quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 286/98 e precisando inoltre la necessità di prevedere una sistemazione separata per le donne e il rispetto delle differenze di genere, il rispetto dove possibile dell'unità familiare, accesso a spazi all'aria aperta.

L'art. 4 della citata [Direttiva del Ministero dell'Interno](#) disciplina i servizi che l'ente gestore è tenuto a garantire all'interno del Centro. Tra questi, oltre a quelli già citati nel corso della trattazione, la custodia di effetti e risparmi personali delle persone straniere trattenute rilasciando ricevuta alla persona; assicura il servizio mensa; individua i locali adibiti ad alloggio; la fornitura di un buono economico secondo quanto previsto da capitolato spendibili all'interno del Centro per spese relative all'acquisto di beni dei quali non sia vietata l'introduzione; organizza le attività ricreative, sociali e religiose su base giornaliera, anche utilizzando gli spazi appositamente dedicati; verifica costantemente il buon funzionamento del Centro segnalando alla Prefettura immediatamente i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti; garantisce la tenuta di un registro degli eventi critici e di un registro dei colloqui delle persone straniere per ciascun servizio di informazione legale, assistenza sociale e psicologica. Si precisa che l'ente gestore è tenuto a tenere traccia di tutti i servizi erogati nei confronti di ciascuna persona trattenuta. Profilo che dovrebbe garantire maggiore controllo e monitoraggio da parte della società civile rispetto alla effettiva ed efficace fornitura dei servizi.

La Direttiva, come il precedente Regolamento Unico CIE, disegna condizioni di vita totalmente detentive, dove le cadenze quotidiane e le minime esigenze personali sono scandite da regole attuate da personale privato, dipendente dall'ente gestore, che agisce nel rispetto di un capitolato

d'appalto. Soprattutto servizi che potrebbero restare sulla carta.

Con riferimento all'accesso ai beni di prima necessità previsti da capitolato, le persone trattenute riferiscono la mancanza di acqua calda nella maggior parte delle docce, eccetto una per ogni settore che non è comunque percepita come sufficientemente calda. Diverse persone hanno riferito l'insufficienza della distribuzione di vestiti e lenzuola pulite, nonché dei prodotti di igiene personale, tra cui shampoo e bagnoschiuma., Contestualmente, le persone trattenute hanno chiesto alla delegazione di intervenire per chiedere all'ente gestore una fornitura adeguata.

Non esiste una mensa dal 2011, intesa come spazio comune cui i detenuti hanno accesso. La mensa viene utilizzata dal personale della struttura detentiva per "organizzare" la distribuzione dei pasti che arrivano da un catering. I pasti vengono consumati all'interno dei moduli. Ci sono 3 pasti al giorno, la colazione con un caffè e un paio di biscotti, il pranzo e la cena composti da un primo, un secondo, pane e frutta. L'ente gestore riferisce la possibilità di richiedere menù differenziati a seconda delle esigenze personali o allergie e mostra alla delegazione dei pasti cd. "speciali", ad esempio senza sale, o vegetariano. Le porzioni dei pasti risultano scarse e insufficienti: "abbiamo sempre fame" viene riferito alla delegazione. Le bottiglie d'acqua vengono fornite senza tappo, per timore che le persone trattenute possano utilizzarle in maniera violenta.

Rispetto alla possibilità di acquistare cibo all'interno del CPR, si rileva la presenza di due distributori automatici nello spazio antistante i locali dell'ente gestore. Secondo quanto riferito, i trattenuti sono accompagnati ai distributori dalle forze di polizia. Nello spazio interno ci sono delle macchinette, il lunedì e il venerdì i trattenuti possono fare una "spesina", nelle macchinette ci sono noccioline e altri prodotti.

Secondo quanto riferito dallo staff dell'ente gestore e confermato dalle persone trattenute, il pocket money giornaliero sarebbe erogato 2 volte a settimana, il lunedì e il venerdì, per un ammontare di 2.50 euro al giorno. È possibile spendere il pocket money acquistando i beni presenti all'interno dei distributori automatici, oppure per l'acquisto di schede telefoniche. Secondo quanto riferito, non ci sono casi in cui il pocket money non viene speso durante il periodo di trattenimento. Anzi, secondo quanto riferito dai trattenuti, la maggior parte di loro lo spende in schede telefoniche per chiamare i propri cari.

Non esistono locali adibiti ad attività di tipo religioso. Viene riferito che durante il mese di Ramadan viene fornito un tappeto per la preghiera ai detenuti che lo richiedono da utilizzare nelle stanze. Rispetto alla possibilità di incontrare ministri di culto, nel formulario dell'ente gestore volto a richiedere incontri con staff del centro, avvocato, Autorità garante, non è prevista questa opzione. Non risulta alcun accesso nel 2022. L'Ente Gestore ha sostenuto che non hanno ricevuto alcuna richiesta da ministri di culto per l'ingresso. Secondo quanto rappresentato dalla [Prefettura di Trapani](#), a seguito di accesso civico generalizzato, "È possibile incontrare ministri di culto su richiesta e previa autorizzazione della Prefettura".

Non viene riferita la possibilità di svolgere attività sociali o ricreative. All'interno delle sezioni, in

ciascun modulo da 6 posti, è presente una televisione (incastonata nella muratura) tuttavia non esistono spazi di socialità. Durante i colloqui con i trattenuti viene riferito che molte delle TV non sono funzionanti e che sarebbe importante avere accesso a riviste o libri. “le giornate non passano mai, almeno potessimo leggere”.

All’interno di ciascuna sezione vi è un campo da calcetto, e secondo l’ente gestore le persone possono giocare quanto vogliono poiché vi hanno libero accesso e sono dotati di un pallone.

Con riferimento alle condizioni di vita generali all’interno della struttura detentiva, nell’ambito del confronto con alcune persone trattenute, le riferiscono come pessime, il tempo non passa mai, non si ha contezza delle motivazioni del trattenimento, dei propri diritti, delle possibilità di essere rimpatriati o, viceversa, di uscire. La comunicazione con i servizi non chiarisce questi dubbi. Una persona si riferisce claustrofobica, e dunque riporta che “stare in un luogo con una porta chiusa, che non può aprirsi” gli causa un malessere permanente.

Conclusioni e raccomandazioni

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio sono veri e proprie strutture detentive, nonostante si tratti di una detenzione “amministrativa”, non essendo disposta in seguito alla commissione di illeciti penali, e nonostante le persone detenute vengano generalmente denominate “ospiti” sia dagli operatori degli stessi centri che dalle autorità che a diverso titolo se ne occupano. Da anni ormai vengono da più parti avanzate istanze che richiedono uno svuotamento di tali centri e una definitiva abolizione di questa forma di privazione della libertà personale, che determina gravi violazioni dei diritti umani fondamentali. Ferme restando queste osservazioni, un monitoraggio costante di questi luoghi di privazione della libertà personale è necessario affinché non finiscano nell’oblio totale, distanti per come sono dai centri abitati e pertanto sempre più lontani dall’attenzione dell’opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione; per questo, ASGI auspica che il diritto ad accedere e monitorare le condizioni dei CPR venga esercitato da sempre più enti e associazioni, nonché da organi di informazione e rappresentanti di istituzioni pubbliche, al fine di garantire la più ampia diffusione di informazioni e una maggiore conoscenza (e presa di coscienza) da parte della società civile. Partendo in ogni caso dalla assoluta messa in discussione di questa tipologia di centri che pongono seri dubbi di compatibilità con i principi sanciti dalla nostra Costituzione e dai principali strumenti di tutela dei diritti umani, primo fra tutti la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, facendo seguito alla visita effettuata al CPR di Trapani, si ritiene di formulare le seguenti raccomandazioni che si sostanziano nella richiesta di rispettare quel nucleo di diritti fondamentali che dovrebbero essere universalmente riconosciuti.

In merito alle condizioni materiali di detenzione:

- Garantire forniture sufficienti di vestiti, lenzuola e prodotti per l’igiene personale
- Garantire la presenza di acqua calda in tutte le docce
- Garantire porzioni dei pasti adeguate alle esigenze delle persone trattenute
- Migliorare le condizioni strutturali del centro per garantire un ambiente dignitoso

In merito alle procedure cui sono sottoposte le persone trattenute e all’esercizio dei loro diritti:

- Garantire il diritto di comunicazione con l’esterno, attraverso la detenzione e l’utilizzo dei telefoni cellulari e attraverso la fornitura gratuita di schede telefoniche da utilizzare nelle cabine pubbliche
- Garantire l’effettività del diritto alla difesa, ponendo le persone trattenute nella condizione di poter contattare il difensore prima dell’udienza di convalida, fornendo pertanto i recapiti telefonici dei difensori e la possibilità concreta di telefonare. Inoltre, garantendo effettivo esercizio del diritto a nominare oralmente un difensore di fiducia;
- Garantire un’informazione piena e completa sul regolamento del centro e sulla normativa in materia di immigrazione e di protezione internazionale, con particolare attenzione alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, le tempistiche e le

conseguenze in caso di diniego e di ricorso giurisdizionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sia attraverso sessioni di gruppo sia attraverso colloqui individuali, da personale specializzato e con l'assistenza di mediatori.

- Garantire una tutela effettiva del diritto alla salute, che comprenda una adeguata valutazione dell'idoneità al trattenimento all'ingresso nel centro, una verifica periodica delle condizioni fisiche e psichiche delle persone trattenute, effettuata da personale medico-sanitario specializzato, coadiuvato da mediatori culturali; tale verifica dovrà valutare periodicamente anche la persistenza della compatibilità con la vita in comunità ristretta.
- Porre fine a prassi di detenzione informale e selezione e classificazione informale dei cittadini stranieri in arrivo a Pantelleria nell'ambito delle procedure di determinazione della condizione giuridica attuate presso il CPR nell'applicazione dell'approccio hotspot.